



COMUNE DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Reg.

OGGETTO: Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato, del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del Comune. Approvazione.

ADUNANZA DEL 10 luglio 2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **10** del mese di **luglio** in Ariano Irpino nella Sala Consiliare "Giovanni Grasso", alle ore 19.00, a seguito di regolare avviso di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. 18083 del 04/07/2017 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria** di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Antonio Della Croce.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **16** come segue:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
Gambacorta Domenico	si		Lo Conte Francesco	si	
Mazza Emerico Maria	si		Li Pizzi Stefania		si
Tiso Daniele	si		Caso Michelino	si	
Corsano Giuseppe	si		Grasso Carmine	si	
Pannese Sara	si		Guido Riccio	si	
Nisco Claudio	si		La Vita Giovanni	si	
Savino Patrizia	si		Ciasullo Alessandro	si	
Della Croce Antonio	si		Santosuosso Antonio	si	
Puorro Federico	si				

Partecipa il Segretario Generale, **dr.ssa Concettina Romano**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, in prosieguo di seduta, invita il Segretario a fare l'appello dei Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in n. **16** valido per poter legalmente deliberare.

Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione del seguente argomento all'ordine del giorno: "**Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato, del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del Comune. Approvazione.**".

Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei termini e con le modalità prescritte dal Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione n. 7 di C.C. del 27 gennaio 2003.

PRESIDENTE:

Passiamo adesso alla discussione del secondo punto all'Ordine del Giorno: *“Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato, del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del Comune. Approvazione”*. Relaziona l'Assessore Debora Affidato.

ASSESSORE AFFIDATO DEBORA:

Buonasera e grazie, Presidente. Questa sera porto all'attenzione del Consiglio l'approvazione del regolamento per la disciplina del diritto di accesso nelle tre forme oggi previste dal nostro ordinamento. Il presente regolamento è coerente con le linee guida adottate dall'ANAC dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 96 del 2016 e recanti indicazioni operative per la definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge all'accesso da parte di chiunque. Le linee guida sono state approvate con Determinazione numero 1309 del 28 dicembre 2016.

Infatti, per dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore ed evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici della stessa Amministrazione, l'ANAC ha suggerito alle Amministrazioni stesse di adottare un regolamento che definisca in maniera organica le tre tipologie di accesso. A seguito dell'evoluzione normativa, infatti, nel nostro ordinamento sono previsti tre istituti dei quali il cittadino può avvalersi per accedere agli atti e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione: l'accesso civico ai dati, alle informazioni e ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione trasparenza di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013; l'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti ulteriori di cui all'articolo 5-bis del Decreto Legislativo numero 96/2016 e l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241 del '90 da parte di soggetti portatori di interessi qualificati.

L'esercizio del diritto di accesso costituisce un corollario del principio di trasparenza dell'attività amministrativa oltre che una misura preventiva dell'illegalità. Di trasparenza si è sempre parlato nel nostro ordinamento e gli strumenti per garantirla vi sono stati; i cittadini ne hanno potuto beneficiare ma fino ad oggi questa libertà di informazione era sottoposta a limiti soggettivi e alle procedure di accesso agli atti, una procedura che mirava a filtrare in modo estremamente significativo i soggetti titolari della legittimazione ad accedere a questo strumento. In altre parole, lo strumento dell'accesso agli atti presente fin dalla legge 241 del '90 e ancora adesso presente nel nostro ordinamento prevedeva e prevede uno stretto limite rispetto ai soggetti legittimati a chiedere le informazioni alla Pubblica Amministrazione e quindi a questo era connesso un dovere della Pubblica Amministrazione di verificare il rapporto tra il soggetto richiedente e il documento di cui si chiedeva l'accesso, perché doveva e deve esserci quindi un interesse qualificato a prendere visione di quel documento.

Dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 97 del 2016 che ha riformato il Decreto Legislativo 33/2013 è accaduto che l'istituto dell'accesso civico avesse una estensione veramente ampia e oggi infatti ciascun cittadino può chiedere di visionare dati e documenti che siano in possesso della Pubblica Amministrazione a prescindere da qualsiasi legame il cittadino abbia con il documento e con l'informazione. È stata questa una novità davvero dirompente nel percorso di affermazione della trasparenza quale principio generale dell'azione amministrativa, diretta a favorire la partecipazione dei cittadini all'azione pubblica e ad assicurare imparzialità e trasparenza della stessa. Oggi, quindi, la regola è il riconoscimento della più ampia accessibilità ai dati e documenti pubblici, mentre l'eccezione è la mancata ostensione che ovviamente deve essere motivata e la motivazione deve sottendere alla tutela di precisi interessi come il segreto di Stato, la privacy, le tutele commerciali ecc... Nella prima versione del decreto trasparenza, l'accesso civico era posto a tutela di colui che chiedeva l'adempimento di obblighi di pubblicazione; questo è ancora previsto nell'articolo 5, ma già questo rappresenta una novità rispetto all'accesso tradizionale che appunto richiede uno specifico interesse per la tutela delle proprie posizioni giuridiche.

L'accesso civico, invece, spettava e spetta a chiunque in relazione alle informazioni che dovevano ma devono ancora essere pubblicate a norma delle specifiche disposizioni e rispetto alle quali il cittadino aveva ed ha un incondizionato diritto alla conoscenza. L'articolo 5 non prevedeva limitazioni soggettive e non le prevede tutt'ora; la richiesta trattandosi di documenti già soggetti all'obbligo della pubblicazione

sulla trasparenza era gratuita e andava presentata al responsabile della trasparenza. Ovviamente, qualora il documento non era e non è stato pubblicato l'accoglimento determinava la pubblicazione sul sito e l'avviso al ricorrente in merito alla avvenuta pubblicazione. L'accesso civico così come è normato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 33, resta confermato dal decreto 97/2016, ma il decreto 97/2016 introduce un'ulteriore novità cioè l'istituto generale dell'accesso civico generalizzato il cosiddetto FOIA, ai sensi del quale chiunque ha diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria, senza necessità di fornire una motivazione.

L'accesso civico generalizzato non è limitato, quindi, né dal punto di vista soggettivo e infatti al pari dell'accesso civico per i dati soggetti a pubblicazione può essere esercitato da chiunque e non occorre avere alcun interesse qualificato, ma non è limitato neanche dal punto di vista oggettivo e infatti a differenza dell'accesso civico che riguarda solo i documenti che devono essere pubblicati, l'accesso civico generalizzato può riguardare qualsiasi documento e informazione detenuta dalla Pubblica Amministrazione. L'istanza può essere presentata anche telematicamente ai diversi uffici che detengono il documento, non richiede alcuna motivazione ed è solo necessario identificare i dati, le informazioni e documenti richiesti.

Un'ulteriore novità ricavabile dalle linee guida dell'ANAC è che tutte le richieste di accesso devono essere raccolte in un registro degli accessi; questo registro deve contenere l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data, il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, ed è tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione Trasparente altri contenuti accesso civico del nostro sito. La pubblicazione del registro ha una doppia finalità: servirà all'ANAC per monitorare l'accesso generalizzato al fine di valutare anche la portata applicativa del nuovo istituto e predisporre eventuali modifiche alle linee guida ma servirà anche alle Amministrazioni perché così facendo - quindi pubblicando questo registro - rendono noto i documenti sui quali già è stato consentito l'accesso e quindi in una logica di semplificazione delle attività. Il regolamento portato questa sera all'approvazione va appunto a normare i vari tipi di accesso, quindi sia l'accesso civico e accesso generalizzato che l'accesso documentale di quella legge 241 e costituisce una misura di attuazione del Piano Triennale della corruzione e della trasparenza già approvato dal Consiglio con delibera numero 5 del 27 gennaio 2017. Il regolamento presente trattandosi di una materia tecnica è stato ampiamente approfondito con la Segretaria e con il Presidente della Commissione Affari Istituzionali e premesso quindi tutta questa sintesi di quello che è il contenuto e l'uso del regolamento, andrei a leggere il dispositivo del quale chiedo la votazione. Delibera di:

- approvare il regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del Comune composto da 29 articoli e relativa modulistica esemplificativa che, allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della presente deliberazione e che dall'entrata in vigore del nuovo regolamento si intende abrogata la propria precedente deliberazione n. 110 del 18 novembre 1997 integrata con deliberazione del Commissario *ad acta* assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 1 ottobre 2002 ad oggetto "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi" che, pertanto, perde ogni efficacia.

Il regolamento appunto sintetizza tutte le fasi del procedimento per l'eventuale sub-procedimento e se vi sono domande vi esplicherò nel dettaglio gli articoli.

PRESIDENTE:

Ringraziamo l'Assessore Affidato per la sua relazione. Ci sono interventi?
Consigliere Riccio, prego.

CONSIGLIERE RICCIO GUIDO:

Grazie Presidente. Questo è un argomento importante, potrebbe sembrare un argomento di routine invece è molto importante perché è il regolamento che consente quindi l'accesso agli atti pubblici sia dei cittadini, ma anche dei Consiglieri Comunali. Esso prende spunto sostanzialmente dall'Autorità Nazionale Anti

Corruzione che ha predisposto tutta una serie di allegati e quindi di articoli e io, proprio perché parto da questo documento, ho cercato di confrontare il regolamento che abbiamo stasera in discussione appunto con le richieste che ci vengono direttamente dall'ANAC e devo dire che insomma alcune cose non vengono praticamente tenute in considerazione e allora io mi sono permesso insomma di fare dei piccoli emendamenti che posso leggere, sperando che non ci dividiamo su questo, insomma, perché si tratta di dare maggiore trasparenza agli atti. Io forse mi sono distratto un attimo ma sostanzialmente l'ANAC distingue l'accesso civico da quello generalizzato, mentre vedevo che nel regolamento che noi abbiamo – a meno che non abbia capito male - li trattiamo come se fossero invece definiti come un'unica cosa, accesso civico e accesso generalizzato. Perché vedo all'articolo 6 “**istanza di accesso civico e generalizzato**” insieme e quindi l'importanza è di sicuro per quello che ha detto l'Assessore che c'è da tenere questa distinzione, se viene fatta. Infatti l'accesso civico mi pare che abbiamo detto che riguarda i documenti obbligatoriamente resi pubblici e pubblicizzati e quindi questo accesso può essere effettuato da chiunque abbia interesse ad accedere a documenti; quello generalizzato invece riguarda documenti e dati in possesso dell'amministrazione non soggetti a pubblicazione, per cui io posso chiedere anche documenti che l'amministrazione non è tenuta a pubblicare, con questo tipo di accesso. E poi c'è una serie di cose che disciplinano tutto il resto di questo accesso oltre vabbè all'accesso documentale che quello è già regolamentato dalla 241 per cui è un fatto già acquisito; però questo dispositivo, questa nuova disposizione amplia molto quello che era già consentito dalla legge 241 e determina veramente una maggiore trasparenza nella Pubblica Amministrazione. Quindi, detto questo io ho pensato, per esempio, di fare un cappello, un preambolo all'articolo 1, proponendo quanto vado a leggere: *“Il presente regolamento si propone di attuare il principio generale di trasparenza – e quindi è affermativo rispetto alla trasparenza - intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti da questo Comune allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse umane e finanziarie comunali. La trasparenza del rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato e di ufficio e di protezione dei dati personali concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali uguaglianza... praticamente sto dicendo quello che ha detto lei, Assessore, quindi se fosse possibile codificarlo e cioè metterlo come preambolo...* Queste sono le condizioni di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili, politici e sociali e integra il diritto ad una buona amministrazione che concorre con la realizzazione di un Comune aperto e al servizio dei cittadini. Quindi mi pare che... insomma, se questo va bene, questo è.

Invece all'articolo 2, il richiamo della normativa dell'ANAC è di fondamentale importanza al fine di garantire una corretta interpretazione delle disposizioni regolamentari e quindi richiamare le normative di riferimento per maggiore trasparenza, Assessore, cioè nel dare questa possibilità di accesso se noi potessimo inserire anche il richiamo di tutta la normativa e di tutte le leggi che praticamente consentono questo accesso, sarebbe meglio, perché per gli addetti ai lavori insomma... mentre per il singolo cittadino potrebbe essere più complicato... Sì, prego, prego... se vuole Assessore le posso dare anche una copia di quanto ho letto, eh...

ASSESSORE AFFIDATO DEBORA:

Allora, due cose volevo dirle, Consigliere Riccio: è vero, l'articolo 6 parla di istanza di accesso civico e generalizzato perché la formula dell'istanza, la modalità di fare l'istanza è la stessa. L'articolo 2 invece dettaglia che cosa si intende per accesso civico e che cosa si intende per accesso generalizzato per cui quando lei prima ha detto “mi sembrano la stessa cosa, sembrano accomunati” è perché quella è l'istanza, la modalità di fare la richiesta di accesso che è la stessa.

Per quanto riguarda quest'ulteriore cosa che lei diceva di inserire non so se si può perché diciamo che noi già ci stiamo dotando di un regolamento che è operativo rispetto ad una legislazione che è stata approvata; nelle sue linee guida in verità già la stessa ANAC ha precisato che probabilmente proprio perché vuole monitorare come va all'Istituto probabilmente apporterà delle modifiche e non so se poi questa cosa, facendo dei riferimenti così espliciti poi... ecco... perché già la funzione pubblica e l'ANAC hanno stabilito che comunque entro un anno vogliono monitorare appunto gli Enti. Solo per questo mi ponevo io il problema, perché poi dovremo riaggiornarlo continuamente... questo regolamento

è uno strumento operativo in realtà, però non lo so, poi decide il Consiglio.

CONSIGLIERE RICCIO GUIDO:

No, io ho pensato a questa cosa perché è vero che può essere vincolante in futuro per noi, però diventa in questo momento vincolante per chi vuole accedere agli atti, cioè nel senso che si potrebbe dire che siccome non è esplicitamente previsto da una normativa di richiamo, questa richiesta non può essere evasa. Ed ecco perché allora io dicevo se fosse il caso di mettere... perché qua poi io in sostanza cito la 241, cito la legge 267 del 2000, la legge n. 33 del 2013 che cioè sono tutte leggi che...

ASSESSORE AFFIDATO DEBORA:

Non per contraddirla ma giusto perché... io non lo so se può essere utile ma diciamo che della delibera ho letto solo il deliberato ma in realtà nella delibera l'exkursus normativo c'è, io mi sono limitata a leggere il deliberato e forse ho sbagliato. Però, ecco, secondo me metterlo nel regolamento che è uno strumento operativo che va a normare come il cittadino deve fare l'istanza, il procedimento e l'eventuale sub procedimento nel caso di contro interessato quando a monte c'è una legge nazionale che prevede già questo non è una cosa... Però poi questa è la mia opinione, insomma.

CONSIGLIERE RICCIO GUIDO:

Sì sì, certo...

PRESIDENTE:

La parola alla Segretaria che voleva precisare un attimo una cosa.

SEGRETARIO COMUNALE:

Volevo solo precisare che proprio parlandone prima con il Presidente della Commissione, lui in Commissione mi aveva proposto alcune modifiche di dettaglio e io gli riferivo che non era possibile proprio perché è vero che è necessario una norma regolamentare da parte del Comune, però, è un regolamento che riformula i termini previsti dalla normativa. E cioè tutto quello previsto dal 33 modificato dal 97 in effetti noi lo dobbiamo riportare integralmente ed è integrale proprio la normativa riportata nel regolamento.

PRESIDENTE:

Va bene, grazie. Prego Riccio.

CONSIGLIERE RICCIO GUIDO:

Poi, c'è un altro emendamento, il n.3 che chiederei di apportare all'articolo 5 al comma 4 dove "resta escluso che per rispondere alla richiesta di accesso civico l'Ente avrà l'obbligo di formare o raccogliere informazioni che non siano già in possesso. L'Ente non ha l'obbligo di rielaborare dati al fine di accesso generalizzato ma deve consentire l'accesso ai documenti nei quali sono contenute le informazioni... ecc. Io lo volevo emendare in questo modo e cioè "*l'Amministrazione è tenuta a consentire l'accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti e di informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole – perché magari è chiaro che è una richiesta provocatoria – tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. Tali circostanze debitamente motivate nel provvedimento di rifiuto devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell'amministrazione.*" In parole povere se c'è una richiesta l'Amministrazione potrebbe avere l'alibi per dire "noi non possiamo sopperire a tutto queste richieste perché distoglierebbe il nostro funzionario dal suo impegno

quotidiano” e allora se noi lo emendiamo in questo modo mi pare sia più ragionevole. nel senso che garantisce chi fa la richiesta ma anche l'Amministrazione perché se la richiesta di uno è pretestuosa si capisce che è una richiesta che fa perdere tempo, però si capisce anche se invece è una richiesta pur elaborata che va nel senso che bisogna dare chiarezza al cittadino e allora non ci può essere l'alibi da parte del funzionario il quale potrebbe dire “in questo momento io non ce la faccio, ho altri impegni e non posso.” E questo è l'altro emendamento; però dopo se volete io ve ne do copia. E poi all'art. 6 ... ho quasi finito, eh: è antipatica come cosa, lo so, però, siccome noi adesso approviamo questo regolamento e insomma poi chissà quando ne parleremo più, allora meglio che... Allora per quanto riguarda, invece, l'emendamento n. 4 che riguarda l'articolo 6, il comma, attualmente dice che *“nel caso di accesso generalizzato l'istanza va indirizzata all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. L'ufficio la inoltra per conoscenza al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.”* Mentre io proporrei *“nel caso di accesso generalizzato l'istanza va indirizzata in alternativa all'ufficio che detiene i dati e le informazioni e i documenti, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico - perché c'è pure quello, insomma a volte il cittadino semplice non lo sa a chi rivolgersi e allora se non conosce il responsabile del procedimento mi pare un facilitare l'accesso se può farlo anche tramite l' Ufficio Relazioni con il Pubblico - o presso gli uffici indicati dall'Amministrazione stessa nella sezione Amministrazione Trasparente altri contenuti Accesso Civico.”* Insomma, praticamente chiedo di fare in modo che anche il cittadino meno avveduto sa, per esempio, che se si rivolge all'Ufficio Relazioni con il Pubblico può essere indirizzato poi all'ufficio a cui fare istanza per ottenere i dati che gli servono, insomma. Già l'avete risolto, questo?

ASSESSORE AFFIDATO DEBORA:

Sì, l'abbiamo risolto e infatti questo le stavo dicendo: questo era stato già sollevato dal Presidente della Commissione e l'abbiamo risolto nel senso che l'istanza viene presentata al protocollo, il protocollo la trasmette all'ufficio che detiene il dato e contestualmente... in realtà il Presidente perché faceva questa osservazione? Perché dice “dobbiamo sapere univocamente tutte le istanze di accesso dove vanno” ma a questo sopperisce il registro degli accessi e quindi l'istanza va presentata al protocollo perché in realtà sarà la modalità più comunemente usata dal cittadino, perché anche la PEC richiede determinate caratteristiche, una casella di posta elettronica certificata e la firma certificata quindi in realtà presupponendo che il metodo di presentazione dell'istanza è quella del protocollo, avviamo a questo problema che dice lei attraverso l'immediata registrazione nel registro degli accessi.

CONSIGLIERE RICCIO GUIDO:

Emendamento n. 5, abrogazione integrale dell'articolo 12 perché così come è formulato pone dei limiti restrittivi a chi vuole accedere agli atti. Infatti, l'articolo 12... eh lo so che è stancante, ho capito, ma... perché l'art. 12 addirittura prevede l'esclusione degli stessi Consiglieri Comunali: o non è così? Avete provveduto...? Allora va bene.

ASSESSORE AFFIDATO DEBORA:

No, il Consigliere Caso non c'era ma in ordine a quello una precisazione l'ha fatta anche la Segretaria.

SEGRETARIO COMUNALE:

Volevo informare il Consiglio che in effetti il regolamento è un adempimento obbligatorio per legge ma in base a quei dubbi che ci siamo posti noi in Commissione io ho verificato e in effetti non è altro che una riformulazione di quelli che sono i termini di legge e cioè se noi andiamo a leggere il 33 modificato dal 97, l'iter procedurale è quello, non ci stiamo discostando molto. E, ad esempio, quello che suggeriva il Consigliere riguardo all'eventuale rifiuto da parte dell'ufficio, molti Comuni hanno fatto proprio il contrario cioè ponendosi il problema di caricare e aggravare gli uffici hanno previsto la possibilità di differire l'accesso laddove l'accesso generalizzato comportasse un notevole lavoro per l'ufficio. E cioè si sono cautelati così se uno chiede 200/300 copie si differisce, non è che si rifiuta ma si differisce. Capisce?

Questo vuol dire che il funzionario risponde "io non lo posso dare nei 30 giorni ma in altri termini", perché chiunque oggi è vero che lo si tutela però l'accesso può essere di un'entità notevole.

CONSIGLIERE RICCIO GUIDO:

Va bene ma io all'art. 12 suggerivo solo di aggiungere dopo le parole "*documenti relativi a procedure di contenzioso in itinere*", aggiungere le parole "*tale da costituire una lesione del diritto di difesa, della segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni tra l'avvocato ed il suo assistito.*" Poi l'esclusione di cui al presente articolo vale anche per i Consiglieri Comunali e quindi volevo eliminare questa esclusione. Poi per quanto riguarda il registro - quindi art. 16 comma 3 - l'oggetto della domanda d'accesso tra le indicazioni minime essenziali dove ci sono "*l'oggetto della domanda di accesso, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data*" io proporrei "*tutte le richieste di accesso pervenute all'Amministrazione Locale dovranno essere registrate in ordine cronologico nel registro con indicazione dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso, dell'oggetto della domanda di accesso, della data di registrazione al protocollo, dei contro interessati individuati - perché ci possono essere anche i contro interessati - dell'esito delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o a negare o differire l'accesso - che è quello che diceva la Segretaria, no? Dal registro deve risultare perché viene differito l'accesso - nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti e dai contro interessati.*" Comunque, Segretaria, se volete vi do compia di tutti questi emendamenti, se ritenete opportuno di inserirli.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere Riccio. Adesso l'Assessore riepiloga un poco quello che è stato accettato o meno...

ASSESSORE AFFIDATO DEBORA:

Sì, riepilogo solo, se non ci sono altri interventi, riepilogo degli emendamenti che ha fatto il Consigliere Riccio quale di quelli accogliamo. Gli altri li abbiamo chiariti e invece mettiamo la premessa - il Consigliere Riccio ha fatto una premessa, un cappello a questo regolamento - e poi modifichiamo l'articolo 16 quindi quello del registro secondo le indicazioni che ha dato il Consigliere Riccio in ordine alla presentazione all'inserimento nel registro secondo l'ordine cronologico, l'eventuale indicazione del sub-procedimento, il differimento e insomma una sintesi di quello che poi sono le risultanze dei dirigenti rispetto all'accesso. Quindi, accogliamo soltanto questo e votiamo con queste due modifiche, la premessa e la modifica all'articolo 16, perché gli altri li abbiamo chiariti.

PRESIDENTE:

Consigliere Riccio vuole riepilogare l'articolo 12 cortesemente?

CONSIGLIERE RICCIO GUIDO:

Allora, l'art. 12 così come è stato riportato sul regolamento in sostanza impone limiti più restrittivi di quelli dettati dalla normativa di riferimento, cioè io faccio sempre riferimento a quella della ANAC e quindi mi pare che il nostro sia più restrittivo, o almeno questo è il mio pensiero, rispetto alle possibilità che ci dà l'ANAC per cui si potrebbero anche palesare momenti che possono rasentare l'illegittimità col diniego di accesso ad alcuni atti. Non si comprende come mai devono essere sottratti dal diritto di accesso documenti, dati e informazioni detenute custodite con le normali tecniche di archiviazione dall'amministrazione esclusivamente sulla base della considerazione che detti documenti sono di importanza minorUgualmente non si comprende perché gli atti preliminari rispetto alle trattative private devono essere di per sè sottratti al diritto di accesso; non possono ugualmente essere sottratti al diritto di accesso i documenti relativi al contenzioso in itinere qualora tali documenti non ledano i diritti di difesa, la riservatezza delle conversazioni nonché il carattere riservato delle informazioni ricorrenti tra l'avvocato e il suo assistito - si pensi a provvedimenti

giudiziari non ancora passati in giudicato riguardanti il Comune - perchè anche rispetto a tali documenti sussiste un evidente diritto di accesso generalizzato. Ancora più grave, illegittimo e ingiustificato poi è l'esclusione del diritto di accesso, che riguarda addirittura i Consiglieri Comunali... ed è perciò che io richiamo sempre il Decreto Legislativo 33 del 2013 e infatti casi di esclusione rispetto a quelli indicati dal decreto 2013 sono specificatamente indicati da normative speciali e di settore che fanno un carattere estremamente vario e disomogeneo e che rendono impossibile fornire una esemplificazione di tutti i casi ulteriori. Il tentativo di semplificare il panorama delle esclusioni in materie specifiche produce inevitabilmente l'effetto di estendere indebitamente ed illegittimamente i limiti di accesso generalizzato. E cioè comprime il diritto di accesso generalizzato, secondo il mio punto di vista e quindi secondo me l'art. 12 dovrebbe essere definitivamente abrogato oppure emendato con alcune correzioni, ecco.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere Riccio. Chiedo il parere della Segretaria su questa modifica.

SEGRETARIO COMUNALE:

Noi abbiamo valutato in questo modo perché nelle fasi preliminari consentire l'accesso è veramente delicato, insomma; ma non è un'invenzione nostra, c'è giurisprudenza consolidata che in fase preliminare di preparazione degli atti non si può consentire l'accesso generalizzato..

CONSIGLIERE RICCIO GUIDO:

Scusi, però l'ANAC lo prevede. Siamo noi che non...

SEGRETARIO COMUNALE:

Ma perché diventa gravoso.

PRESIDENTE:

Grazie. Consigliere La Vita aveva chiesto la parola? Prego...

CONSIGLIERE LA VITA GIOVANNI:

Grazie Presidente. Ma io parto proprio dalla conclusione dell'intervento del Consigliere Riccio; dobbiamo sforzarci di esprimere anche attraverso il nostro patrimonio di conoscenze quello che intendiamo come trasparenza degli atti amministrativi perchè escludere i Consiglieri Comunali che hanno un accesso incompressibile agli atti, incompressibile e sotto certi aspetti incompressibile dal punto di vista generalizzato, significa limitare l'attività del Consigliere Comunale. Il Testo Unico, Segretaria, all'articolo 43 prevede l'obbligo della riservatezza rispetto a determinati atti di cui il Consigliere Comunale chiede ed ottiene l'acquisizione e quindi è impensabile, per quella che è la nostra idea della trasparenza, escludere i Consiglieri Comunali anche rispetto a situazioni in itinere che riguardano contenziosi o trattative negoziali. Basterebbe al momento del rilascio tra virgolette "imporre" al Consigliere Comunale la riservatezza degli atti; questo è quello che dico con riferimento all'esclusione. Con riferimento alle proposte del Consigliere Riccio, sicuramente va apprezzato innanzitutto la proposta nel dettaglio di rendere in qualche modo personalizzato questo regolamento andando a scrivere un preambolo che poi è la nostra valutazione come Ente di quello che è il principio della trasparenza degli atti che, guardate, sarebbe diventato un principio costituzionalmente protetto se il referendum costituzionale avesse avuto altro destino. Per la prima volta nel riformare l'ordinamento istituzionale degli Enti Pubblici la trasparenza assurgeva a principio costituzionale e quindi se noi che abbiamo sostenuto - io ho fatto altrettanto - quell'idea della Costituzione e in particolare dell'ordinamento istituzionale della Repubblica italiana, ci porta in questa

sede ad avere una chiave di lettura molto più aperta e democratica rispetto alla trasparenza degli atti amministrativi. È sicuramente l'evoluzione che il legislatore nel tempo ha raggiunto attraverso - lo diceva l'Assessore - l'evoluzione normativa esplicita all'interno del preambolo della delibera e quindi se andiamo a vedere tutti i passaggi legislativi che partono dalla 142/90, la 241 del 90, la Legge 15 del 2005, il regolamento di accesso agli atti e via scorrendo sono indirizzate verso la massima democrazia e la massima espressione del concetto partecipativo.

Quindi va bene quella proposta iniziale del Consigliere Riccio che serve per dare una chiave di lettura più armonica del regolamento: per quanto riguarda le altre proposte come si è potuto apprendere c'è stato uno studio da parte della sezione di Ireneo Vinciguerra sulle modalità di organizzazione delle norme, sempre al fine di garantire maggiore partecipazione dei cittadini e soprattutto maggiore fruizione della documentazione detenuta dalla Pubblica Amministrazione.

E quindi credo che siano apprezzabili le proposte e meritevoli di accoglimento: insisterei anche per una rilettura dell'articolo 12 quanto meno eliminando l'esclusione ai Consiglieri Comunali.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere La Vita. Assessore, vuole determinare la proposta e chiudiamo?

ASSESSORE AFFIDATO DEBORA:

Allora per riepilogare; accettiamo e quindi dotiamo il regolamento della premessa, eliminiamo dall'articolo 12 l'esclusione riferita ai Consiglieri Comunali con la precisazione che quando saranno rilasciati documenti diciamo non ancora definitivi ma come anche quelli definitivi il Consigliere Comunale ha l'obbligo della riservatezza - ma questo già ce l'avete oggi - e modifichiamo l'articolo 16 così come è stato indicato dal Consigliere Riccio. Quindi, queste sono le tre modifiche: la premessa, l'eliminazione dall'articolo 12 del riferimento ai Consiglieri e la modifica all'articolo 16 in ordine alle aggiunte sul registro.

PRESIDENTE:

Va bene? Ok, allora possiamo votare: votazione aperta. Hanno votato tutti?

Votazione chiusa: presenti 16, favorevoli 16, **approvato**.

Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità: votazione aperta.

Votazione chiusa: presenti 16, favorevoli 16, **approvato**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 110 del 18 novembre 1997, integrata con deliberazione del Commissario ad acta assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 3 dell'1 ottobre 2002, con cui era stato adottato il "*Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ispirato ai principi della L. 07/08/1990, n. 241 e che detto regolamento necessita di un adeguamento in relazione alle successive norme integrative e modificative:

- L. 11/02/2005, n. 15, "*Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa*";
- DPR 12/04/2006, n. 184, "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";
- L. 06/11/2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

Visto:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".
- Il D.Lgs. 14/03/2013, n.33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

- Le “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013*” adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, allegate per stralcio in appendice alla bozza del regolamento che si va ad adottare, specie dove prevedono espressamente:

“ [...] **3.1. Adozione di una disciplina sulle diverse tipologie di accesso**

Considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, sembra opportuno suggerire ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto trasparenza l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:

1. *una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale;*
2. *una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;*
3. *una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato. Tale sezione dovrebbe disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato. Si tratterebbe, quindi, di:*
 - a) *provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;*
 - b) *provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.*

3.2. Adeguamenti organizzativi

Al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso si invitano le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative, quali, ad esempio, la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza) che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti. [...]”

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’adozione di un nuovo regolamento comunale che tenga conto dell’evoluzione normativa citata e soprattutto di alcune delle indicazioni operative dell’**Autorità Nazionale Anticorruzione** che risultano immediatamente applicabili a questa amministrazione;

Visto lo schema di “*Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del Comune*” qui allegato quale parte integrante della presente deliberazione, unitamente alla modulistica esemplificativa;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del D.lgs. 267/2000, è stato espresso il parere del Dirigente dell’Area Amministrativa per quanto concerne la regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese espressa mediante sistema elettronico in dotazione, con il seguente risultato:

Presenti Votanti: 16

Voti favorevoli: 16

All’unanimità,

D E L I B E R A

DI APPROVARE il “*Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del Comune*” composto da n. 29 articoli e relativa modulistica esemplificativa che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con l’integrazione e le modifiche proposte dal Consigliere Riccio così come appresso:

1. Inserire la premessa.

Il Regolamento sull'accesso civico che il Consiglio Comunale di Ariano Irpino si accinge ad approvare disciplina le modalità operative di esercizio di tre diritti di accesso ben diversi tra loro:

l'accesso civico che riguarda documenti soggetti a pubblicazione. Tale accesso può essere effettuato da chiunque senza bisogno di alcuna motivazione;

l'accesso generalizzato che riguarda documenti, dati ed informazioni in possesso dell'amministrazione e non soggetti a pubblicazione. Anche tale accesso può essere effettuato da chiunque senza bisogno di motivare, con il solo limite di alcuni interessi pubblici e privati (protezione dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, proprietà intellettuale ed altri interessi economici) tassativamente individuati dal legislatore.

Infine, vi è il noto **accesso documentale** disciplinato dalla L. 241/1990, di cui tutti ormai conosciamo bene il funzionamento.

2. Eliminare il comma 4 dell'art.12 che recita: "Le esclusioni di cui al presente articolo valgono anche per i Consiglieri comunali".

3. Modificare l'art.16

Formulazione attuale: "Il Registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data" da sostituire con la seguente: "Tutte le richieste di accesso pervenute all'Amministrazione locale dovranno essere registrate in ordine cronologico nel "Registro" con indicazione:

- dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
- dell'oggetto della domanda d'accesso;
- della data di registrazione al protocollo;
- dei controinteressati individuati;
- dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l'accesso nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati".

DI DARE ATTO che:

- il regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della presente deliberazione;
- dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento si intende abrogata la propria precedente deliberazione n. 110 del 18 novembre 1997, integrato con deliberazione del Commissario ad acta assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 3 dell'1 ottobre 2002 ad oggetto: "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi" che pertanto perde ogni efficacia.

DI DISPORRE che sia data notizia dell'adozione del presente Regolamento mediante affissione di un apposito manifesto e con ogni canale di comunicazione istituzionale.

Inoltre, successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese espressa mediante sistema elettronico in dotazione, con il seguente risultato:

Presenti Votanti: 16

Voti favorevoli: 16

All'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.---

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Dirigente Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, introdotto con n. D.L.174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
f.to dr.ssa Concettina Romano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Sig. Antonio Della Croce

f.to dr.ssa Concettina Romano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che, su conforme dichiarazione dell'impiegato addetto, copia della suesesa deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, a partire dal 09 AGO

Ariano Irpino, lì

09 AGO 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
(art. 134, comma 3, D.lgs. 267/2000)

è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo.
(art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000)

Ariano Irpino, lì

09 AGO 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE IL PRESENTE ATTO È PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AL N. REG. _____ DAL <u>09 AGO 2017</u> AL _____ ARIANO IRPINO, LÌ <u>09 AGO 2017</u> L'IMPIEGATO ADDETTO
--

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Ariano Irpino, lì

09 AGO 2017



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE